

Provincia di Biella

Rinuncia da parte del Sig. ANTONINI Matteo a concessione di derivazione d'acqua, originariamente assentita con D.D. n° 2.450/2010, per uso Domestico, dal Lago di Viverone. Presa d'atto della cessazione dell'utenza con D.D. 27 ottobre 2023 n° 1.666. PRAT. 312BI

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto, secondo quanto disposto dall'art. 32 - comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., dell'avvenuta presentazione della comunicazione in data 22 settembre 2023, da parte del Sig. Matteo Antonini relativa alla rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua pubblica in oggetto;
2. di disporre la cessazione definitiva della concessione di derivazione d'acqua pubblica accordata in origine con D.D. 10 settembre 2010 n° 2.450 e s.m.i.;
3. di disporre la cessazione immediata del prelievo, (esercitabile nel solo periodo intercorrente fra il 1° aprile e il 30 settembre di ciascun anno), dal Lago di Viverone, in località Comuna del Comune di Viverone (BI), della portata massima istantanea di litri al secondo 10 e del volume massimo annuo di metri cubi 600, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,010 d'acqua pubblica per uso Domestico, con esclusione del consumo umano (uso igienico, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino attività economico-produttiva o con finalità di lucro), con obbligo di restituzione delle colature nel lago stesso, mediante percolazione attraverso i terreni prospicienti;
4. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e s.m.i., a totale carico e cura del Sig. Matteo Antonini e, ove questi non vi provveda, a totale carico e cura del proprietario dell'area, (ove diverso dal concessionario rinunciante), la rimozione della tubazione esterna in PEAD di adduzione dell'acqua, che si inoltra nel lago fino a raggiungere un palo di legno fissato sul fondo. Fino alla sponda, in corrispondenza della particella 461 (ora 544) del foglio n° 25 del Comune di Viverone, ove la tubazione si interra sotto la proprietà, nonché dei meccanismi a motore di aspirazione dell'acqua (elettropompa), senza necessità di acquisizione di pareri, assensi o autorizzazioni particolari, trattandosi di strutture esterne semplicemente fissate ad ancoraggi rimovibili;
5. di assegnare al concessionario rinunciante, Sig. Matteo Antonini, il termine di mesi 2 (due) entro cui provvedere alla rimozione delle attrezzature e impianti indicati al precedente punto 4., fatta salva l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dalla L.R. 27 gennaio 2009 n° 3 e s.m.i., in caso di mancata esecuzione;
6. di stabilire che la liberazione dal pagamento del canone di concessione previsto dall'art. 14 - comma 1 della L.R. 20/2002 e s.m.i., decorrerà dall'annualità successiva alla data di comunicazione della rinuncia, a termini del comma 2 dello stesso art. 14, nonché dell'art. 4 - comma 4 del D.P.G.R n° 15/R/2004 e s.m.i. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI